

# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 1975, N.18. FONDO REGIONALE PER IL  
TRASPORTO GRATUITO O AGEVOLATO DI LAVORATORI E STUDENTI.

\*\*\*\*\*

### MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1 - Sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 1 della Legge Regionale 5 febbraio 1975, n.18 i Comuni e le Province che abbiano erogato a lavoratori ed a studenti rimborsi totali o parziali sulle spese di trasporto in abbonamento, per viaggi extraurbani su servizi pubblici, con regolare imputazione ad appropriati capitoli di spesa del bilancio dell'Ente locale.

Sono ammessi al contributo regionale anche gli oneri sostenuti dagli Enti locali che abbiano stipulato con imprese pubbliche o private, autorizzate al trasporto di viaggiatori, apposite convenzioni per il trasporto gratuito o agevolato di studenti e lavoratori, nei limiti del prezzo corrente per abbonamenti sui servizi pubblici paralleli.

- 2 - Non sono ammessi al contributo previsto dalla Legge 5 febbraio 1975, n.18 gli oneri relativi:
  - ai trasporti effettuati con autovetture private;
  - ai trasporti su percorso interno ai confini territoriali del Comune;
  - ai trasporti per gli alunni della scuola dell'obbligo per i quali sono previste altre forme di intervento pubblico;
  - ai trasporti per studenti che fruiscono di assegni a qualsiasi titolo per la frequenza scolastica;
  - alle iniziative degli Enti locali che non rientrano strettamente nelle finalità della Legge Regionale citata.
- 3 - Per ottenere il contributo regionale gli Enti locali dovranno far pervenire all'Assessorato Regionale ai Trasporti la domanda di rimborso redatta su carta semplice, corredata di:
  - copia delle deliberazioni esecutive con le quali vengono ordinati i pagamenti ai beneficiari;

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

- copia dei mandati di pagamento estinti.

L'Assessorato Regionale ai Trasporti - cui compete la vigilanza sui servizi - avrà la facoltà:

- di stabilire i termini e la periodicità con la quale i Comuni e le Province dovranno trasmettere le domande di rimborso;
- di richiedere ogni chiarimento o documentazione integrativa per l'ammissione della spesa al contributo.

4 - Per ciascun esercizio finanziario la misura del contributo sarà così determinata:

- sulle domande di rimborso trasmesse dagli Enti locali alle prime scadenze stabilite dall'Assessorato Regionale ai Trasporti, sarà assegnato il corrispondente contributo regionale nella misura che sarà determinata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato, a titolo di acconto;
- successivamente, ove il fondo regionale stanziato in bilancio risultasse insufficiente ad accogliere tutte le domande degli Enti locali, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale ai Trasporti:
  - determinerà gli oneri sopportati dagli Enti locali per gli abbonamenti ferroviari, che saranno rimborsati integralmente, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.18;
  - determinerà la percentuale di riparto del fondo regionale in proporzione agli oneri sopportati dagli Enti locali per le altre forme di intervento;
  - conguaglierà le quote definitive di contributo spettanti a ciascun Ente locale, tenendo conto delle erogazioni fatte a titolo di acconto.

5 - Gli oneri sostenuti dai Comuni e dalle Province per l'anno 1974 per il trasporto dei lavoratori e degli studenti pendolari e quelli sostenuti per il periodo scolastico gennaio-giugno 1975 per gli studenti saranno rimborsati dalla Regione con la utilizzazione dello stanziamento di £.1.500.000.000 previsto nel bilancio regionale 1975, proveniente dal bilancio 1974 per l'applicazione della legge 27/2/1955, n.64.

Gli oneri sostenuti dagli Enti locali per l'anno 1975 per il trasporto dei lavoratori e quelli sostenuti per il periodo scolastico ottobre-dicembre 1975 per gli studenti saranno rimborsati dalla Regione con la utilizzazione dello stanziamento di £.500.000.000 previsto nel bilancio regionale per le spese di competenza dell'esercizio 1975.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, con lo stanziamento regionale saranno rimborsati gli oneri di competenza sostenuti dai Comuni e dalle Province per il trasporto dei lavoratori e degli studenti pendolari nel periodo gennaio-dicembre.